

## Quote rosa in Giunta Regionale

**E' legittimo il decreto di un Presidente di Regione di nomina, in surroga, dei componenti della giunta regionale, a nulla rilevando, che nessun componente della Giunta sia di genere femminile.**

Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, con sentenza del 4 ottobre 2021 n. 2744, si pronuncia sulla legittimità o meno della nomina, in surroga, di alcuni assessori della giunta regionale della Sicilia, e sulla rilevanza o meno della circostanza secondo cui detta giunta regionale è composta da soli maschi.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato un decreto del Presidente della Regione, limitatamente alla parte in cui viene nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea", e il decreto del Presidente della Regione, limitatamente alla parte in cui viene nominato un Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica".

La parte ricorrente lamenta che con i decreti impugnati il Presidente della Regione Siciliana ha nominato i controinteressati Assessori nella Giunta di Governo della Regione a norma dell'art. 9 dello Statuto, in quanto nessun componente della Giunta è di genere femminile. Deduce parte ricorrente che a norma dell'art. 1, della L.r. 29 dicembre 1962, n. 28, la Giunta regionale siciliana è composta dal Presidente e da 12 assessori, sicché l'organo esecutivo dell'ente dovrebbe comprendere assessori di entrambi i generi in numero non inferiore a quattro per quello meno rappresentato. Aggiunge che tuttavia al momento dell'entrata in vigore della L.r. n. 26 del 2020, la Giunta regionale siciliana risultava composta da n. 11 Assessori di genere maschile e soltanto da n.1 assessore di genere femminile. Successivamente, a seguito delle dimissioni di due Assessori di genere femminile, il Presidente ha proceduto a integrare la composizione dell'organo con la nomina degli assessori entrambi di genere maschile, azzerando così la presenza femminile in aperta violazione delle disposizioni dell'art. 3, della stessa L.r. n. 26 del 2020 citata. In sostanza la disposizione regionale in parola andrebbe applicata nel senso che il rapporto tra i generi debba essere comunque assicurato già attualmente, rimanendo comunque possibile una rappresentanza diversa da un terzo, in occasione delle surroghe nell'organo che possono verificarsi durante la vita politico-amministrativa dell'ente.

Secondo il Collegio, le censure sono infondate.

Infatti, sotto un primo profilo deve rilevarsi che il precedente articolo 1 prevede, ai commi 2 e 3, che "2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 17 e fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla diciottesima legislatura. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 16 entrano in vigore nella presente legislatura". Essendo quella in corso la diciassettesima legislatura, ne consegue l'infondatezza delle proposte censure in applicazione del citato articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 26/2020, che espressamente differisce alla diciottesima legislatura l'entrata in vigore della disposizione qui di interesse.

Osta poi a una interpretazione della norma nel senso prospettato dai ricorrenti, il consolidato convincimento giurisprudenziale secondo il quale **"... se è certamente necessario garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l'esercizio delle funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, nondimeno il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico – amministrative costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, con riferimento al principio sia di democraticità, sancito dall'art. 1 Cost., sia di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Conseguentemente, il rispetto di detto principio non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicarsi"**.

Va infine rilevato che già nella presente legislatura il quorum previsto dalle sopra descritte norme risulta rispettato nelle nuove nomine in surroga, atteso che nelle more del giudizio il Presidente della Regione siciliana ha nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità una prof.ssa a seguito della cessazione dalla stessa carica del precedente. Sicché con questo conferimento, uno su tre assessori di nuova nomina risulta di genere femminile.